

DELIBERA n°_22_

**XXXX XXXX / GREEN TELECOMUNICAZIONI SPA
(GU14/471551/2021)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 24/02/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 315 del 28 giugno 2017, istitutivo del Corecom attualmente in carica, integrato con successivi decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 437 del 31 agosto 2017 e n. 457 del 11 luglio 2019;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, prorogata fino al 31 dicembre 2021, con la quale l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 03/11/2021 acquisita con protocollo n. 0432291 del 03/11/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, Signora XXXX XXXX, sostiene che, pur avendo sottoscritto una ricaricabile e pur avendo mandato, nonostante non fosse necessario per le ricaricabili, una mail di annullamento della stessa, la società green telecomunicazioni ha addebitato importi per l'annullamento della stessa. La Richiesta avanzata è quello dell' annullamento posizione debitoria.

2. La posizione dell'operatore

Il gestore Green Telecomunicazioni spa, gestore dei servizi forniti, nel corso della memoria regolarmente depositata su piattaforma, replica alle richieste dell'istante evidenziando come quanto sostenuto dalla cliente è del tutto infondato, in fatto ed in diritto e parzialmente è cessata la materia del contendere. Nella replica dello stesso gestore, viene ribadito che l'istante ha prodotto, a sostegno della propria domanda, un documento falso e per tale motivo si riserva espressamente di denunciare all'Autorità Giudiziaria tale illecita condotta della sig.ra XXXX XXXX. L'utente, secondo quanto sostenuto dal gestore, aveva sottoscritto un contratto denominato "Green Club Mobile", relativo alla telefonia mobile, con un piano tariffario che prevede un canone mensile di euro 6,99, da pagarsi semestralmente in via anticipata. Conseguentemente anche la fatturazione del servizio è semestrale. In particolare, la fattura 421 del 21.3.2021, regolarmente prodotta in uno alla memoria, si riferisce ai canoni da aprile a settembre 2021. A seguito di disdetta del 18.6.2021, il gestore ribadisce che ha già provveduto a stornare l'importo relativo ai tre mesi successivi al recesso (luglio, agosto, settembre 2021). Pertanto, non sussistono i presupposti per stornare la quota residua della predetta fattura (euro 20,97), relativa ai canoni del periodo antecedente al recesso (aprile, maggio, giugno 2021), essendo irrilevante l'eventuale mancato utilizzo dei servizi da parte dell'utente, per cause indipendenti dall'operatore, che ha eseguito correttamente i propri obblighi contrattuali. L'istante ha chiesto la cessazione della sim oggetto del contratto de quo, proseguono le memorie difensive, per la prima volta il 17.6.2021 a mezzo mail.

ALCUNA MAIL DELL'ISTANTE DATATA 13.3.2021 E' PERVENUTA A GREEN TELECOMUNICAZIONI, ed è assolutamente impossibile che la mail prodotta dalla sig.ra XXXX XXXX possa essere stata inviata in tale data. Infatti, la sig.ra XXXX XXXX ha inviato la mail di disdetta dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento di Green Telecomunicazioni relativo alla fattura n. 421 del 21.3.21 (come si evince dall'oggetto della mail stessa, denominata "RE: SOLLECITO DI PAGAMENTO XXXX XXXX "). Il primo sollecito di pagamento inviato alla sig.ra XXXX XXXX, viene quindi spiegato che è datato 14.5.21 e le è stato trasmesso a mezzo mail del 17.5.21 . Un secondo sollecito di pagamento è stato inviato a mezzo mail del 15.6.21, ed è proprio a tale mail che l'istante ha risposto con la sopraccitata mail del 17.6.21 . Le fatture emesse precedentemente al 21.3.21 erano state regolarmente pagate , per cui non è dato comprendere come la sig.ra XXXX XXXX avrebbe potuto rispondere il 13.3.21 ad un sollecito di pagamento, posto che, come rilevato, esso è stato inviato per la prima volta il 14.5.21 e si riferisce ad una fattura EMESSA DOPO IL 13.3.21, ovvero il 21.3.21. Inoltre, deduce il gestore che, se la sig.ra XXXX XXXX avesse scritto la mail in oggetto nel mese di marzo, non si comprenderebbe l'utilizzo dell'espressione “dal mese di marzo non sto usando più la scheda”. Essa avrebbe piuttosto scritto “ da questo mese”, o “dall'inizio del mese corrente”, o “dal giorno x del presente mese”. Si consideri che il valore della domanda svolta rende assolutamente anti-economica qualsivoglia attività difensiva da parte dell'operatore esponente, che ben avrebbe potuto rinunciare al proprio esiguo credito per non sostenere spese decisamente superiori a detto credito, ovvero quelle necessarie per partecipare al presente procedimento. Verosimilmente, proprio in base a tale considerazione, l'istante ha ritenuto di poter violare i più elementari principi di correttezza contrattuale e processuale, ma la superiore esigenza di tutelarsi e di garantire il rispetto della legalità ha imposto a Green Telecomunicazioni di non sottostare a tale condotta. Pertanto, Green Telecomunicazioni S.p.a. conferma la richiesta di pagamento di euro 20,97, di cui alla fatt. 421/2021, per la quota relativa al periodo antecedente al recesso e chiede di rigettare la domanda dell'istante perché infondata in fatto ed in diritto.

3. Motivazione della decisione

Le motivazioni esposte dal gestore nel corso delle memorie depositate in uno agli allegati forniti, rendono plausibile la tesi difensiva dell'operatore telefonico che, a detta dello scrivente Corecom, si è reso protagonista di una condotta regolare ed irreprensibile, avuto riguardo anche alle condizioni contrattuali, allegate a sostegno delle proprie spiegazioni. Sono altresì ritenute plausibili, le osservazioni poste, circa la condotta dell'istante, che di suo, non fornisce alcuna valida replica, a quanto evidenziato dal gestore. In virtù di quanto riassunto, si ritiene non accoglibile la richiesta di storno avanzata in sede di istanza inoltrata dalla diretta interessata.

DELIBERA

1. L'istanza inoltrata dalla signora XXXX XXXX nei confronti della società Green Telecomunicazioni spa , per i motivi esposti in premessa, è rigettata.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 24/02/2022

IL PRESIDENTE

